NEWSLETTER N. 29/2017
del 5 luglio 2017

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI APPROVATI

Conversione in legge della c.d. “Manovrina”
Pubblicato il Decreto Legislativo che riforma la normativa sull’antiriciclaggio

GIURISPRUDENZA PARERI E RISOLUZIONI

Il rating di legalità entra nel Registro delle Imprese
Obbligo di comunicare informazioni non finanziarie per le società di interesse pubblico di grandi dimensioni

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’

La mancata svalutazione del credito può configurare un falso in bilancio idoneo anche a comportare una bancarotta
Il cedente delle quote societarie non può rispondere per l’occultamento e la distruzione delle scritture contabili
Nel fallimento è applicabile la legge di uno stato diverso

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Grado di responsabilità di amministratori e sindaci di società di capitali in caso di dissesto finanziario

PROVVEDIMENTI APPROVATI

Conversione in legge della c.d. "Manovrina"

Disegno di Legge n. 2583

Lo scorso 15 giugno il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge n. 2853, recante la *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".* Con il provvedimento in commento si converte dunque il D.L. n. 50/2017 (c.d. Manovrina), al quale sono state tuttavia apportate alcune modifiche. Tra le diverse novità introdotte in generale dal Decreto in parola si segnalano: *i)* il consolidamento dell'istituto della mediazione obbligatoria, in relazione al quale, a partire dal 2018, il Ministero della Giustizia dovrà riferire annualmente alle Camere i risultati prodotti; *ii)* l'eliminazione delle monetine da 1 e 2 cent. di euro; *iii)* la nuova regolamentazione del lavoro accessorio, la quale sostituirà la previgente norma sui voucher. In particolare, il rapporto con le persone fisiche che esercitano prestazioni occasionali rese nell'ambito di piccoli lavori domestici, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità e insegnamento privato supplementare, possono essere gestiti mediante il c.d. Libretto Famiglia, e cioè tramite un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese. Per tutte le altre tipologie di lavori occasionali, invece, dovrà essere redatto un nuovo contratto di prestazione occasionale che prenderà il posto dei vecchi voucher.

torna su

Pubblicato il Decreto Legislativo che riforma la normativa sull'antiriciclaggio

D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2017 n. 140 - Suppl. Ordinario n. 28 - il D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 90, recante l' *"Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006",* il quale è entrato in vigore il 4 luglio 2017.

Tra le novità introdotte dal Decreto in parola si segnalano: *i)* l'introduzione di nuove norme relative al titolare effettivo e soprattutto alla comunicazione della titolarità effettiva di un ente. Infatti, in base al nuovo art. 21 del D.lgs. 231/2007, così come modificato dal D.lgs. 90/2017, le imprese dotate di personalità giuridica, con obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, saranno obbligate a comunicare telematicamente al Registro delle Imprese le informazioni relative alla propria titolarità effettiva. Conseguentemente, i titolari effettivi saranno iscritti all'interno del Registro delle Imprese in una apposita sezione. Per le modalità di trasmissione della comunicazione e i termini entro cui eseguire la stessa, bisognerà tuttavia aspettare il decreto del MEF, di concerto con il MISE, il quale dovrà essere emanato entro 12 mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. 90/2017 in parola; *ii)* la previsione di una nuova disciplina in caso di mancata comunicazione sulla titolarità effettiva. Infatti, il nuovo comma 3 dell'art. 22 del D.lgs. 231/2007, così come modificato dal D.lgs. 90/2017, prevede tra l'altro che la mancata comunicazione, da parte di uno o più soci, sulla loro titolarità effettiva potrà comportare la temporanea sospensione del diritto di voto per i soci che abbiano avuto comportamenti non trasparenti o fraudolenti. Mentre nel caso in cui tale omissione venga ad evidenza dopo l'assemblea e la delibera fosse stata assunta con il voto determinante del socio che avesse celato la propria titolarità effettiva, la delibera emessa sarebbe annullabile; *iii)* l'introduzione di nuovi adempimenti per i componenti del collegio sindacale, tra cui la comunicazione al legale rappresentante di operazioni sospette e la comunicazione all'autorità di vigilanza di circostanze che possono integrare gravi violazioni della normativa; *iv)* l'eliminazione delle distinzioni esistenti in materia di obblighi di adeguata verifica richiesti agli intermediari finanziari, professionisti e revisori contabili. Per i predetti soggetti, infatti, troveranno applicazione norme di carattere generale applicabili a tutti indistintamente.

torna su

Il rating di legalità entra nel Registro delle Imprese

Unioncamere – Comunicato stampa del 7 giugno 2017

Con il comunicato in commento, Unioncamere ha reso noto che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e InfoCamere hanno siglato l'accordo che consentirà al Registro delle Imprese di acquisire anche i dati riguardanti il rating di legalità delle società, quale riconoscimento indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. Pertanto, dal prossimo mese di ottobre, la visura camerale rilasciata dalle Camere di Commercio potrà contenere anche l'indicazione dell'eventuale rating di legalità ottenuto dall'impresa.

torna su

Obbligo di comunicare informazioni non finanziarie per le società di interesse pubblico di grandi dimensioni

Circolare Assonime n. 13 del 12 giugno 2017

Con la circolare in oggetto, Assonime commenta il D.lgs. n. 254/2016, il quale dà attuazione alla direttiva europea 2014/95/UE. In particolare, i predetti testi di legge pongono in capo alle società qualificabili come "enti di interesse pubblico" di grandi dimensioni, l'obbligo di redigere e pubblicare una dichiarazione per ogni esercizio finanziario all'interno della quale riportare una serie di informazioni *"relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Queste informazioni possono essere contenute nella relazione di gestione o in documenti separati"* e devono essere redatte dagli amministratori della società interessata. Inoltre, le predette relazioni sono soggette sia al controllo interno del collegio sindacale sia a quello esterno dei revisori contabili. Per tale ragione, Assonime ritiene e consiglia di individuare in maniera più analitica le tipologie di controllo che i due organi dovranno svolgere, al fine di evitare una duplicazione delle attività. In particolare, al collegio sindacale spetterà una vigilanza più sintetica, volta ad accertare il rispetto delle disposizioni riportate all'interno del D.lgs. 254/2016, mentre il revisore esterno, oltre a verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria, sarà chiamato altresì ad effettuare un'attestazione di conformità sulle informazioni riportate nella dichiarazione e il rispetto delle norme di riferimento.

torna su

La mancata svalutazione del credito può configurare un falso in bilancio idoneo anche a comportare una bancarotta

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 15 giugno 2017 n. 29885

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che è configurabile il reato di bancarotta impropria derivante da falso in bilancio nell'ipotesi in cui l'imprenditore non abbia provveduto a svalutare un credito vantato e divenuto ormai inesigibile. In particolare, la Suprema Corte evidenzia come la mancata svalutazione del credito abbia consentito all'imprenditore di proseguire nella propria attività di impresa, senza esser conscio del fatto che il patrimonio netto era divenuto negativo. Tale comportamento ha, ovviamente aggravato il dissesto economico dell'impresa al punto da doverne dichiarare la bancarotta

torna su

Il cedente delle quote societarie non può rispondere per l'occultamento e la distruzione delle scritture contabili

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 15 giugno 2017 n. 30159

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che *"in difetto di segni contrari, con la cessione della totalità delle quote sociali avviene anche la consegna delle scritture contabili della società di cui sono state cedute le quote"* e, pertanto, il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili non può essere attribuito a colui che ha ceduto le proprie quote. Invero, specifica la Suprema Corte, laddove non venga dimostrato il contrario, con la cessione della totalità delle quote di una società si intendono necessariamente trasferite anche le scritture contabili, essendo questo un adempimento strettamente collegato alla cessione ed indispensabile affinché il cessionario abbia contezza della situazione amministrativa e contabile della società.

torna su

Nel fallimento è applicabile la legge di uno stato diverso

Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Sentenza dell' 8 giugno 2017 n. C-54/2016

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che, nell'ambito di una procedura fallimentare, una determinata controversia, connessa alla procedura fallimentare, può essere regolata dalla legge di uno Stato diverso da quello dello Stato di apertura del fallimento, qualora le parti in causa abbiano stabilito all'interno del contratto - posto alla base della controversia - di applicare una legge diversa. In particolare, l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1346/2000 prevede che *"si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti, la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura";* tuttavia tale regola prevede un'eccezione, disciplinata dall'art. 13 del medesimo Regolamento, il quale stabilisce che "n*on si applica l'articolo 4 […], quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura […]".* Conseguentemente, procedendo all'interpretazione dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1346/2000, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato il seguente principio *"L'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 può essere validamente invocato qualora le parti di un contratto, che abbiano sede in uno stesso Stato membro, nel cui territorio sono ubicati anche tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi, abbiano designato come applicabile a tale contratto la legge di un altro Stato membro, a condizione che dette parti non abbiano scelto tale legge fraudolentemente o abusivamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare".*

torna su

Grado di responsabilità di amministratori e sindaci di società di capitali in caso di dissesto finanziario

Tribunale di Milano – Sentenza del 5 maggio 2017 n. 4999

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha stabilito che in caso di dissesto finanziario di una società di capitali, la responsabilità dei sindaci e degli amministratori deve essere valutata diversamente, in funzione del reale apporto dato alla causazione del danno. In particolare, nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto che la responsabilità dei sindaci dovesse essere considerata come una responsabilità di "secondo grado" poiché il loro comportamento omissivo – che ha concorso a cagionare il dissesto societario – si basava sulle rassicurazioni ricevute dagli amministratori, ai quali deve essere dunque attribuita una responsabilità di primo grado.

torna su

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi
avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it